

## Cartelle ai soci nonostante la rateizzazione della società: che cosa fare

### SINTESI OPERATIVA

*La cartella notificata al socio per debiti già rateizzati dalla società non implica automaticamente una doppia riscossione. Occorre individuare il titolo della responsabilità personale, diverso per società di persone, accomandanti e società di capitali, e confrontare carichi, pagamenti e residuo del piano. La solidarietà consente di rivolgersi a più coobbligati, ma il debito resta unico e quanto versato dalla società riduce la somma esigibile. La dilazione protegge dalle azioni esecutive nei limiti applicabili, senza sanare una cartella priva di motivazione.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

In molti studi professionali italiani arriva la stessa segnalazione: soci di società che hanno attivato con l'Agenzia delle entrate-Riscossione una rateizzazione regolare, e la stanno rispettando, si vedono notificare personalmente una cartella esattoriale che li qualifica come coobbligati per debiti già compresi nel piano intestato alla società. D'istinto verrebbe da bollare la notifica come un errore o un doppione ingiustificato, ma le cose non stanno sempre così. Prima di impugnare l'atto, o peggio di pagarlo per prudenza, servono tre distinzioni: capire se e su quale base il socio risponda davvero del debito sociale, verificare se la nuova cartella coincida effettivamente con i carichi già rateizzati dalla società, e stabilire se la dilazione ottenuta dalla società tuteli anche la posizione del socio coobbligato. Tre controlli separati, da condurre uno dopo l'altro, perché ognuno porta a un esito differente.

### TIPO DI SOCIETÀ: LA QUALITÀ DI SOCIO DA SOLA NON SEMPRE BASTA

Il primo controllo riguarda la forma societaria scelta e il titolo giuridico su cui si fonda la pretesa verso il socio. Nella società in nome collettivo, di norma i soci sono responsabili in solido e senza limiti per le obbligazioni della società, ivi compresi i debiti verso il fisco: essere coobbligato discende quindi dal tipo sociale stesso, a prescindere da comportamenti individuali. Diverso il discorso per la società in accomandita semplice, dove va tenuta distinta la posizione dei soci accomandatari, responsabili senza limiti al pari dei soci di una collettiva, da quella dei soci accomandanti, la cui responsabilità resta di regola contenuta entro la quota conferita, a meno che non si siano intromessi nella gestione.

Per le società di capitali, e in particolare per le s.r.l., avere una quota non basta di per sé a far ricadere sul socio i debiti sociali: opera qui il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. Una responsabilità in capo al socio può nascere solo da situazioni puntuali: una fideiussione o una garanzia personale prestata a favore di terzi o del fisco, norme tributarie o previdenziali che introducono forme di responsabilità sussidiaria (è il caso, ad esempio, della liquidazione con attivo distribuito ai soci), la cancellazione della società con debiti ancora aperti, oppure altre ipotesi che la legge prevede espressamente. In queste situazioni, la cartella recapitata al socio deve rendere riconoscibile non solo la somma richiesta, ma anche la norma o il rapporto giuridico da cui discende la qualifica di coobbligato: un riferimento generico non basta a sostenere la pretesa.

### DEBITO UNICO: RICEVERE LA CARTELLA NON EQUIVALE A PAGARE DUE VOLTE

Se la solidarietà è effettivamente presente, il creditore, qui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha titolo per rivolgersi a ognuno dei coobbligati per incassare quanto dovuto, ma il debito resta uno soltanto. Ne consegue che quanto la società ha già versato con la rateizzazione riduce, in proporzione, anche l'importo ancora richiedibile agli altri obbligati, socio incluso. Ricevere più cartelle collegate allo stesso carico, dunque, non legittima in nessun caso una riscossione che duplichi l'intera somma.

Notificare l'atto al socio può rispondere a uno scopo particolare, diverso dall'incasso immediato: rendere il credito opponibile anche a lui, oppure tenere aperta per l'Agenzia la strada per agire in futuro, nel caso in cui la società perda il be-

neficio della dilazione per pagamenti mancati. Questa funzione, per così dire, cautelare non prova però da sola che la cifra riportata nella cartella sia esatta o che la pretesa sia legittima: restano comunque da controllare il titolo specifico della coobbligazione, il residuo effettivamente dovuto e la piena corrispondenza fra i carichi indicati al socio e quelli già ricompresi nel piano societario.

## **| RATEIZZAZIONE E COOBBLIGATO: L'ASPETTO PIÙ DIFFICILE DA VALUTARE**

Il punto interpretativo più intricato è capire se la protezione garantita dalla rateizzazione societaria si estenda anche al socio. Finché il piano viene rispettato, le norme sulla riscossione impediscono, per i debiti che ne fanno parte, all'Agenzia delle entrate-Riscossione di avviare nuove azioni cautelari o esecutive, nei limiti fissati dalla disciplina propria del tipo di dilazione ottenuta. Ma questo blocco non implica automaticamente che una rateizzazione chiesta dalla sola società garantisca sempre la stessa tutela a ogni coobbligato, socio compreso.

Per capire se la tutela riguardi anche il socio bisogna quindi guardare concretamente a più fattori: chi risulta intestatario formale del piano, quali carichi vi rientrano davvero, se l'istanza di dilazione menziona gli altri coobbligati, se si tratta di una dilazione ordinaria o di una definizione agevolata, a che punto sono i pagamenti già effettuati, e cosa dice nello specifico la cartella arrivata al socio. Solo mettendo insieme questi elementi si può capire se la notifica al socio sia soltanto una cautela formale dell'Agenzia, senza ricadute finché la società paga regolarmente, oppure l'apertura di una pretesa autonoma.

## **| ROTTAMAZIONE-QUATER: DA NON SOVRAPPORRE ALLA RATEIZZAZIONE ORDINARIA**

In questo quadro si inserisce una pronuncia giurisprudenziale importante, riferita però a un caso specifico e non estendibile senza distinzioni a ogni rateizzazione. Con la sentenza n. 5889, depositata il 15 marzo 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute su un contrasto interpretativo relativo agli effetti della cosiddetta rottamazione-quater, la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione introdotta dalla legge di bilancio 2023, soffermandosi in particolare sulle conseguenze per i coobbligati in solido che non avevano personalmente aderito alla definizione agevolata.

Secondo le Sezioni Unite, in presenza di solidarietà passiva gli effetti, sia sostanziali sia processuali, della definizione agevolata riguardano anche il coobbligato che non vi ha formalmente aderito, purché dichiarati di volersene avvalere: l'estinzione del giudizio in corso, nello specifico, vale per tutti i debitori solidali anche se ad aderire alla rottamazione-quater, versandone la prima o unica rata, sia stato uno solo di loro. È tuttavia un principio circoscritto alla disciplina della rottamazione-quater, una misura di definizione agevolata dai tratti propri: non è quindi automaticamente applicabile a una qualunque rateizzazione ordinaria concessa secondo le regole generali di riscossione, che ha natura e presupposti differenti.

## **| VERIFICHE DA FARE: COME PROCEDERE PASSO PER PASSO**

Chi si vede recapitare una cartella in qualità di socio o coobbligato farebbe bene ad avviare subito una serie di verifiche, prima ancora di decidere se impugnare l'atto, chiederne l'annullamento in autotutela o aspettare ulteriori sviluppi. Conviene seguire un ordine logico, indicato qui di seguito.

1. quale forma societaria è coinvolta e quale ruolo riveste in concreto il socio a cui è indirizzata la cartella;
2. quale norma o rapporto giuridico (garanzia, fideiussione, liquidazione) fonderebbe la responsabilità personale;
3. se i carichi riportati nella cartella al socio coincidono esattamente con quelli inclusi nella rateizzazione societaria;
4. quali versamenti la società ha già eseguito nell'ambito del piano;
5. quale sia l'importo residuo aggiornato, dedotto quanto già pagato;
6. chi è l'intestatario formale della rateizzazione e quale ne sia il perimetro soggettivo, per capire se comprende anche il socio;
7. se risultano già avviati atti cautelari o esecutivi a carico del socio;

8. entro quali termini si può presentare un'istanza di riesame, chiedere la sospensione o proporre ricorso, termini che decorrono comunque dalla notifica.

## **■ CHE COSA NON FARE: LASCIARE L'ATTO SENZA RISPOSTA**

Un errore ricorrente, comprensibile ma pericoloso, consiste nel non reagire alla cartella confidando che la società continui a pagare regolarmente. La notifica al socio, anche quando riguarda un debito già ricompreso nella rateizzazione societaria, fa comunque partire termini di tutela autonomi: il periodo disponibile per contestare la pretesa, richiedere un riesame amministrativo o presentare ricorso non dipende dalla puntualità dei pagamenti della società, ma dalla data in cui l'atto è stato notificato personalmente al socio. Se questi termini scadono senza alcuna reazione, anche quando si ritiene la cartella infondata o doppia, si rischia di perdere strumenti di tutela che sarebbero altrimenti stati disponibili.

La conclusione pratica si muove quindi su due binari. Da un lato, non ogni cartella indirizzata ai soci è da considerare illegittima: quando esiste una responsabilità solidale effettiva, legata al tipo di società o a circostanze giuridiche specifiche, la notifica personale è del tutto legittima, anzi rientra tra gli strumenti ordinari di tutela del credito erariale. Dall'altro lato, la sola etichetta di "coobbligato" apposta sulla cartella non basta a fondare la pretesa, se non è accompagnata dall'indicazione precisa del titolo di responsabilità e da una corrispondenza verificabile con i carichi già inclusi nella rateizzazione societaria. Ogni situazione va quindi ricostruita caso per caso, incrociando cartella, ruolo del socio, stato della rateizzazione, pagamenti eseguiti e fondamento giuridico della responsabilità personale, senza lasciare la notifica priva di riscontro nell'attesa che il problema si risolva da solo.



**STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO**

**Sede:** via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)  
**Contatti:** info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (16/09/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio  
Sabatino  
Pizzano  
2022  
via  
Sant'Alessio,  
5,  
83030  
Venticano

STUDIO PIZZANO